

**Art. 1 - Condizioni generali di vendita e di garanzia.**

La vendita è regolata dalle presenti condizioni generali, conosciute dall'Acquirente. Eventuali clausole aggiuntive devono risultare per iscritto.

**Art. 2 - Inesistenza di mandato.**

Il Venditore non è mandatario della Peugeot Automobili Italia S.p.A. e/o del Costruttore. Il Venditore agisce esclusivamente in nome e per conto proprio ed è responsabile nei confronti dei propri clienti per tutti gli obblighi che si sarà assunto.

**Art. 3 - Ordine e caparra confirmatoria.**

**3.1** L'ordine di acquisto deve essere effettuato secondo le modalità stabilite dal Venditore e deve essere accompagnato dal versamento della caparra confirmatoria da questo indicata. La caparra può essere trattenuta dal Venditore in caso di revoca ingiustificata dell'ordine di acquisto e in caso di qualsiasi altro inadempimento da parte dell'Acquirente.

In caso di corretto adempimento, la somma versata a titolo di caparra confirmatoria verrà imputata al pagamento del prezzo.

**3.2** La caparra confirmatoria non dovrà essere superiore al 10% del prezzo pattuito "chiavi in mano" salvo la percentuale del 20% relativa ad ordini speciali.

**Art. 4 - Prezzo.**

**4.1** Il prezzo "Chiavi in Mano" comprende il prezzo dell'autoveicolo, la preparazione alla strada, le spese di trasporto, l'IVA ove dovuta, le spese di immatricolazione e di trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico. Sono, inoltre, a carico dell'Acquirente le variazioni di prezzo derivanti da eventuali aumenti di imposte esistenti e/o nuove, in particolare delle imposte e/o oneri relativi alla vendita, all'immatricolazione e alla trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico e/o che risultino da una modifica tecnica imposta dai Pubblici Poteri successivamente alla data della firma dell'ordine di acquisto.

**4.2** Il prezzo di vendita indicato sull'ordine di acquisto non subirà aumenti, indipendentemente da eventuali aumenti del prezzo di listino "Chiavi in Mano".

**4.3** Qualora sia concordato il ritiro di un autoveicolo usato, contestualmente alla vendita dell'autoveicolo nuovo, il valore stimato con riserva di valutazione definitiva al momento della consegna dell'autoveicolo nuovo, dell'autoveicolo usato, annotato sulla "scheda perizia autoveicolo usato", verrà imputato a parziale pagamento del prezzo dell'autoveicolo nuovo.

**Art. 5 - Autoveicolo usato.**

**5.1** Nel caso in cui l'Acquirente intenda consegnare al Venditore il proprio autoveicolo usato, questo dovrà essere consegnato nelle stesse condizioni in cui era stato visionato al momento della sottoscrizione del presente ordine, salvo il normale deperimento d'uso, e comunque privo di vizi occulti e libero da vincoli di qualsiasi natura.

**5.2** L'autoveicolo usato viene normalmente consegnato a titolo di cessione, e al momento stesso della consegna l'Acquirente ne trasmetterà al Venditore la proprietà a tutti gli effetti, perfezionando tutti gli atti relativi ai sensi delle vigenti leggi e facendosi carico delle relative spese.

**5.3** Qualora al contrario venga specificatamente pattuito che l'autoveicolo usato debba essere consegnato "in deposito" per la vendita, l'Acquirente conferirà al Venditore, e costui accetterà, l'incarico a vendere, a suo nome e per suo conto, l'autoveicolo usato che gli appartiene. Se il Venditore ha accettato che parte del pagamento dell'autoveicolo ordinato avvenga condilazione garantita dall'autoveicolo usato il Venditore tratterà l'importo ricevuto.

**Art. 6 - Consegna.**

**6.1** Il termine di consegna è quello indicato dal Venditore sull'ordine di acquisto.

Entro 8 (otto) giorni dall'avviso del Venditore dato in qualsiasi forma che l'autoveicolo è disponibile presso il Venditore, l'Acquirente deve provvedere al ritiro previa effettuazione del pagamento del prezzo indicato al successivo articolo 8.

L'Acquirente non può in alcun caso dilazionare il ritiro oltre il termine di 5 (cinque) giorni dall'avviso di autoveicolo disponibile presso il Venditore.

**6.2** Salvi casi di forza maggiore o ritardi non dipendenti da fatto del Venditore, dell'Importatore, del Costruttore e/o di loro fornitori, se la consegna non avviene entro 2 (due) mesi dalla scadenza del termine indicato, l'Acquirente può, con lettera raccomandata A.R., revocare l'ordine di acquisto senza obbligo di motivazione. In tale ipotesi, il Venditore è tenuto alla restituzione del doppio della somma ricevuta a titolo di caparra.

**6.3** La consegna avviene presso la sede del Venditore secondo le indicazioni di questo. Il Venditore effettuerà la consegna previa illustrazione del funzionamento dell'autoveicolo da parte di proprio personale qualificato.

**Art. 7 - Pagamento.**

Il pagamento, nel rispetto della vigente normativa in tema di trasferimenti di denaro, deve pervenire al Venditore entro 8 (otto) giorni dall'avviso di autoveicolo disponibile presso il Venditore.

Qualora l'Acquirente non effettui puntualmente il pagamento entro il termine sopra indicato, il Venditore potrà risolvere con effetto immediato, ai sensi dell'art. 1456 c.c., il contratto per inadempimento dell'Acquirente, trattenendo la caparra di cui al precedente art. 3.

**Art. 8 - Modifiche costruttive, pneumatici e colore dell'autoveicolo.**

**8.1** A seguito del fatto che l'industria automobilistica è di per se necessariamente soggetta ad una costante, rapida evoluzione nelle sue tecniche costruttive, nella qualità e nella natura dei materiali nonché all'intervento di terzi nella fabbricazione di determinati componenti, il Costruttore e Peugeot Automobili Italia S.p.A. si riservano la facoltà di introdurre in ogni momento modifiche ai prodotti da essi rispettivamente fabbricati ed importati. Il Venditore non è tenuto, pertanto, ad apportare ai prodotti già venduti all'Acquirente, anche se non ancora consegnati, le eventuali modifiche apportate, successivamente alla data della vendita, su prodotti analoghi.

**8.2** In considerazione del fatto che la pubblicità, effettuata sotto qualsiasi forma, nonché l'esposizione al pubblico di autoveicoli costituiscono il sistema usuale di presentazione dei prodotti del Costruttore, questi si riserva la facoltà di apportare tutte quelle modifiche che riterrà opportune, specie in funzione dell'evoluzione tecnica di cui al precedente punto 9.1, senza per questo essere obbligato ad apportarle agli autoveicoli già ordinati, e/o venduti e/o consegnati.

**8.3** In particolare, è riservata al Costruttore e all'Importatore la scelta della marca e del tipo di pneumatici da montare sugli autoveicoli. L'indicazione del/i colore/i dell'autoveicolo da parte dell'Acquirente è impegnativa per il Venditore, tranne che per eventuali differenze di tonalità del colore dipendenti dal Costruttore. L'individuazione dell'autoveicolo appartenente al modello prescelto dall'Acquirente avviene a cura del Venditore al momento della consegna.

**Art. 9 - Disponibilità parti di ricambio.**

Il Venditore garantisce la disponibilità delle parti di ricambio per un periodo di 5 (cinque) anni a partire dalla data in cui il modello ordinato cesserà di essere fabbricato dal Costruttore.

**Art. 10 - Garanzia.**

Il contenuto, i limiti e gli effetti della garanzia concessa dal Costruttore sugli autoveicoli, sono quelli indicati sul "libretto di garanzia" che viene consegnato all'Acquirente contestualmente all'atto della consegna dell'autoveicolo. Tale "libretto di garanzia" forma parte integrante e costitutiva delle presenti condizioni generali di vendita e di garanzia.

**Art. 11 - Informazioni.**

I dati sul peso, sul carico utile, sul consumo e le altre indicazioni tecniche sono comunicati dal Costruttore a titolo semplicemente indicativo.

**Art. 12 - Foro.**

Per qualsiasi contestazione, comunque relativa alle presenti condizioni generali di vendita e di garanzia o collegantesi con le medesime ed anche in ipotesi di continenza o connessione di cause, ove il Venditore sia convenuto, è esclusivamente competente il Foro del Venditore stesso.

L'esistenza di eventuali tratte, accettazioni di regolamenti, spedizioni con o senza assegno e qualsiasi altro atto compiuto dal Venditore così come il luogo di consegna, non potranno derogare a quanto disposto nel primo comma del presente articolo.

Qualora, nelle contestazioni di cui al precedente primo comma, il Venditore sia attore, esso potrà ricorrere sia al Foro della propria sede, sia a quello dell'Acquirente.

Qualora, per qualsiasi motivo, sia convenuta, da sola o in litisconsorzio, la Peugeot Automobili Italia S.p.A., nella sua qualità di Importatore, la controversia è attribuita alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Qualora l'Acquirente rivesta la qualità di "Consumatore", ai sensi dell'art. 1469 bis comma 2° c.c., il Foro competente è quello determinato dalla legge.